



## ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ISCRITTI DI LUNEDI' 11 DICEMBRE 2023

Il giorno LUNEDI 11 DICEMBRE 2023 alle ore 16,00 in prima convocazione e alle ore 17,00 in seconda, si è riunita, nella sede della ex Scuola Elementare di Piazza San Lussorio, l'Assemblea straordinaria degli iscritti per deliberare sul seguente O.d.g.:

### **1. ADEGUAMENTO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AL CODICE DEL 3° SETTORE (D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117)**

Presiede Salvatore Sanna, Verbalizza il segretario Giampietro Pani.

#### **RIUNIONE ASSEMBLEA ORE 16,00 (prima convocazione)**

Il Presidente Salvatore Sanna, constatata l'assenza del numero legale prevista dallo Statuto dell'Associazione, dichiara **deserta** l'Assemblea delle ore 16 e rinvia i lavori alla 2ª convocazione delle ore 17,00 dello stesso giorno.

#### **RIUNIONE ASSEMBLEA ORE 17,00 (seconda convocazione)**

Sono presenti n. 64 soci su 119 in regola con l'iscrizione, di cui 27 rappresentati con delega scritta. Il Presidente Sanna, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta e procede secondo l'o.d.g. stabilito spiegando i motivi che hanno portato alla convocazione urgente. Si rende necessario adeguare lo Statuto dell'UTE, con le modifiche indicate dall'Ufficio Regionale Runts, alla normativa inerente l'iscrizione dell'associazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore "Associazioni di Promozione Sociale") di cui al Decreto Lgs 3 luglio 2017 n.117) che a suo tempo è stato presentato allo stesso competente Ufficio della Regione Sardegna.

Le modifiche da apportare riguardano:

- l'art 2, lettera a, punti primo e secondo del Titolo I
- L'art 29 del Titolo VI

In seguito alle modifiche le suddette parti dello Statuto risultano modificate come segue:

#### **Art. 2 – Finalità e scopi associativi.**

a) L'Associazione svolge in via principale:

- **Attività di interesse generale**

omissis

e l'attività prevista dall'art. 5, lettera "i" del Codice del Terzo Settore, che consiste in:

- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione svolge le seguenti attività specifiche ed esplicative dell'attività di interesse generale:

omissis

#### **Titolo VI – Scioglimento – Disposizioni transitorie e finali**

#### **Art. 29 – Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria secondo le modalità previste dall'art. 17 del presente Statuto; il patrimonio residuo, in caso di scioglimento o estinzione, verrà devoluto, su delibera dell'Assemblea stessa, ad altri enti ETS, previo parere dell'Ufficio regionale del RUNTS, che perseguono finalità analoghe e salva diversa destinazione imposta dalla legge o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

L'Assemblea prende atto della proposta di modifica del Presidente Sanna e con voto unanime per alzata di mano

#### **DELIBERA**

**di approvare le modifiche allo STATUTO e il suo adeguamento al Codice del Terzo Settore al fine dell'iscrizione dell'UTE al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore).**

L'Assemblea è sciolta alle ore 18,00.

Il Segretario

Giampietro Pani

Il Presidente

Salvatore Sanna

Registrato a Sanluri il 19 DIC. 2023  
al n. 530 Serie 3  
Esente ESENTE

di cui € D.LGS 117/2017  
ed € ART. 82 C.3/C.5



Firma su delega del Direttore Provinciale  
Giuseppe Pagliara  
TAXATO UT Sanluri

SENZA D  
REZIONE PROV  
Ufficio Tem

AGENZIA D  
NE PROV  
cio Tem

## UNIVERSITA' della TERZA ETA' - ARBUS

UteArbus

### Statuto

(3° Adeguamento dello statuto al Codice Terzo Settore con le modifiche apportate dall'Assemblea Straordinaria degli iscritti del 11 dicembre 2023)

## TITOLO I - Costituzione e finalità

### Art. 1 - Denominazione e sede.

È costituita l'Associazione denominata «**UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' - ARBUS**», con sede legale in ARBUS Piazza San Lussorio sn, CF 91023440927, siglata «UteArbus» e contraddistinta dai loghi allegati al presente statuto che potranno essere utilizzati in tutti gli atti ufficiali e nella corrispondenza dell'Associazione, con diritto di esclusiva.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" (APS) successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' - ARBUS - Associazione di Promozione Sociale", in sigla denominata "UteArbus-APS".

L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione nei predetti Registri.

L'Associazione è intitolata all'illustre concittadino Pietro Leo (1766-1805).

Il trasferimento della sede legale potrà avvenire all'interno dello stesso Comune senza che ciò comporti modifica di Statuto e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Università non ha locali propri, pertanto l'attività sociale si svolgerà nei locali che il Consiglio Direttivo reperirà.

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha finalità di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, civiche e di utilità sociale; essa svolge la sua attività di durata illimitata nel territorio del Comune di Arbus.

### Art. 2 – Finalità e scopi associativi.

a) L'Associazione svolge in via principale:

#### - Attività di interesse generale

L'Associazione svolge attività per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati,

l'attività prevista dall'art.5, lettera "d" del Codice del Terzo Settore, che consiste in:

- svolgere attività nei settori dell'istruzione, della formazione e della promozione della cultura e dell'arte, al fine di promuovere l'educazione permanente, l'istruzione ricorrente e l'arricchimento culturale delle persone appartenenti alla terza età, a prescindere dalla loro condizione economica e sociale, dal grado di istruzione e dal titolo di studio posseduto.

e l'attività prevista dall'art. 5, lettera "i" del Codice del Terzo Settore, che consiste in:

- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione svolge le seguenti attività specifiche ed esplicative dell'attività di interesse generale:

- contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati e favorire la partecipazione degli stessi alla vita associativa, mediante iniziative concrete quali l'attivazione di corsi periodici di lezioni, laboratori, conferenze, dibattiti e visite culturali su argomenti specifici inerenti in particolare la cultura della Sardegna;
- promuovere, sostenere ed attuare studi, ricerche e iniziative culturali aventi finalità di formazione permanente degli associati e confronto tra culture e generazioni diverse; si attueranno inoltre attività di conoscenza del territorio arburese, della sua storia, delle sue tradizioni e della sua cultura.
- partecipare attivamente alla vita sociale e culturale della comunità;
- collaborare alla elaborazione di progetti, anche con le Istituzioni Pubbliche e altre realtà del Terzo Settore;
- promuovere stili di vita sani ed equilibrati, in particolare per favorire un invecchiamento attivo;
- organizzare incontri e dibattiti rivolti all'informazione e all'aggiornamento culturale su argomenti di attualità, su problemi di interesse generale o locale;

- istituire una sala di lettura;
- organizzare manifestazioni di carattere artistico e/o musicale;
- promuovere attività di intrattenimento nei locali dell'Associazione;
- organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

b) L'Associazione potrà svolgere:

**- Attività diverse**

Il Consiglio Direttivo potrà attivare attività diverse in coerenza al disposto dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore. Le stesse sono secondarie e strumentali rispetto alle attività d'interesse generale e devono essere esercitate nel rispetto dei criteri e limiti definiti con il D. MLPS. n.107 del 19 maggio 2021.

Le attività di interesse generale sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi e si avvalgono in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione è regolamentata dal presente Statuto e la sua attività si svolge nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni legislative in materia.

Per il conseguimento degli scopi associativi l'Associazione può beneficiare dei finanziamenti pubblici in materia, previsti dalle leggi regionali, nazionali e della U.E.

**Art. 3 - Quadro normativo di riferimento**

L'attività è disciplinata dal presente Statuto e, dove di competenza, rispetta le modalità attuative indicate in regolamenti e delibere degli organi dell'Associazione. Essa si svolge nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico ed è subordinata ai dettami del Codice Civile, in quanto applicabili, nonché alle vigenti leggi dello Stato che regolamentano la materia del volontariato, fra cui il D.Lgs.117 del 3 luglio 2017 cosiddetto "Codice del Terzo Settore" come corretto ed integrato dal D.Lgs.105 del 3 agosto 2018, nonché, per quanto applicabile, la Legge 12 del 22 giugno 1992 emanata dalla Regione Sardegna recante "Interventi a sostegno delle attività delle Università della terza età in Sardegna".

**Art. 4 - Interpretazione dello Statuto**

Lo Statuto è interpretato secondo le regole di interpretazione dei contratti del Codice Civile (art. 1362 e seguenti) e del Codice del Terzo Settore (D. Lgs.117 del 3 luglio 2017 come corretto ed integrato dal D.Lgs.105 del 3 agosto 2018).

**Titolo II – Associati**

**Art 5 - Adesioni**

Le adesioni all'Associazione avvengono secondo criteri non discriminatori, senza alcuna distinzione di razza, religione, nazionalità, condizione associativa, convinzione politica e nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apertività e aconfessionalità.

Le richieste di adesione devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo che delibera in merito.

L'accettazione dell'adesione è subordinata alla sottoscrizione da parte dei Soci delle condizioni che regolano i principi e le regole dell'Associazione stessa. All'interessato viene data comunicazione dell'ammissione ai sensi delle prescrizioni di cui al co. 1. art. 23 CTS. La formalizzazione dell'accettazione avverrà a fronte della consegna da parte del Consiglio Direttivo della tessera sociale vidimata per l'Anno Accademico di riferimento, con inserimento nel libro dei Soci. Nel caso di rigetto della richiesta, il Consiglio Direttivo dovrà fornire la relativa motivazione scritta, entro 60 giorni dalla richiesta. L'interessato ha diritto di chiedere al Consiglio Direttivo il riesame della decisione di non ammissione entro il termine di 60 giorni, trascorsi i quali la richiesta di riesame non è più azionabile.

**Art. 6 - Associati.**

Possono essere associati dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividano le finalità e siano mosse da spirito di solidarietà. Le persone giuridiche aderenti devono essere altre APS, altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro. Il numero degli altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve comunque essere superiore al 50% del numero delle APS.

Gli Associati aderenti all'Associazione si distinguono in:

- Associati fondatori;
- Associati ordinari;
- Associati sostenitori;

- Associati onorari.

#### **Art. 7 - Associati Fondatori**

Sono associati fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione; essi hanno provveduto, contestualmente alla costituzione dell'Associazione, alla nomina del primo Consiglio Direttivo.

#### **Art. 8 - Associati Ordinari**

Sono Associati ordinari i cittadini adulti, senza alcun vincolo per quanto riguarda il titolo di studio, che condividono le finalità dell'Associazione versando la quota annuale di adesione stabilita con deliberazione del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 9 - Associati Sostenitori**

Sono associati sostenitori le persone fisiche e giuridiche che contribuiscono in concreto a sostenere l'Associazione nel conseguimento dei suoi fini associativi.

#### **Art. 10 - Associati Onorari**

Sono associati onorari i cittadini, le associazioni e gli enti che acquisiscono particolari benemeritenze nel concorrere al prestigio e alla crescita dell'Associazione. La loro adesione, su proposta del Consiglio Direttivo, deve essere ratificata dall'Assemblea Ordinaria degli Associati. Sono esentati dal pagamento delle quote associative.

#### **Art. 11 - Doveri e Diritti degli Associati**

Tutti gli associati hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, purché iscritti nel libro degli associati e che siano in regola con il pagamento delle quote associative.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

Tutti gli associati hanno eguali diritti e doveri e debbono rispettare lo Statuto dell'Associazione e gli eventuali regolamenti interni.

Il loro comportamento deve essere improntato alla massima correttezza, onestà e rigore morale.

Gli associati sono obbligati a rimettere alla decisione dell'Assemblea degli Associati la risoluzione di tutte le controversie che comunque insorgessero tra gli associati o tra i medesimi e l'Associazione e che riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, di regolamento o derivanti da deliberazioni prese dagli organi associativi competenti.

Essi sono tenuti al versamento delle quote annuali di Associazione nella misura e nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Hanno diritto ad acquisire tutte le informazioni sulla gestione dell'Associazione pur senza alcuna particolare motivazione ed esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione entro 30 dalla richiesta.

I Soci potranno richiedere direttamente o tramite professionisti di fiducia, il rilascio di una copia di documenti agli atti dell'Associazione o di Libri sociali, entro i limiti della normativa sulla privacy. Essi sono tenuti all'obbligo di riservatezza.

#### **Art. 12 - Esclusione degli Associati.**

Gli Associati che contravvengono ai doveri previsti dal presente Statuto o che, con il loro comportamento, arrecano palese nocumento al prestigio e/o alle attività dell'Associazione, od operano in contrasto con le sue finalità, possono essere esclusi dall'Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. L'Associato escluso può richiedere che sulla deliberazione del Consiglio Direttivo si esprima l'Assemblea degli iscritti, mediante istanza da presentare entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esclusione motivata,

La qualità di Associato si perde per morosità da almeno dodici mesi, previo invito al pagamento da parte del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 13 - Gratuità delle prestazioni**

Le funzioni attribuite agli associati in base allo statuto sono a titolo completamente gratuito, personale e spontaneo. È consentito il rimborso di spese vive sostenute, purché preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e regolarmente documentate.

Il numero dei Soci volontari deve superare quello degli operatori retribuiti.

I Soci volontari verranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, come previsto nel Codice del Terzo Settore.

### **Titolo III - Gli Organi Sociali**

#### **Art. 14 - Organi dell'Associazione.**

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli associati
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- L'Organo di Controllo (quando previsto)

#### **Art. 15 - L'Assemblea Ordinaria degli associati.**

Partecipano all'Assemblea, con diritto di voto, tutti gli associati in regola col versamento delle quote annuali e iscritti nel libro degli associati. Ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega scritta al massimo 3 altri Soci.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo e di norma si riunisce almeno due volte all'anno. Può essere richiesta da almeno un quarto degli associati, nel qual caso deve essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta formulata per iscritto al Presidente con indicati gli argomenti da discutere.

L'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti, in prima convocazione, almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei presenti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal segretario dell'Associazione.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Associati deve essere inviato per lettera semplice o tramite indirizzo di posta elettronica o altro sistema di messaggistica informatica a tutti gli aventi diritto. Esso inoltre dovrà essere pubblicato all'albo pretorio nella sede dell'Associazione, almeno sette giorni prima della data di convocazione e dovrà contenere le indicazioni della data, l'ora ed il luogo dell'adunanza sia in prima che in seconda convocazione e gli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea per il rinnovo degli Organi dell'Associazione elegge un proprio Presidente, il segretario verbalizzante e il Collegio degli Scrutatori. Il Presidente indice le votazioni e proclama i risultati.

L'Associazione potrà utilizzare metodi di votazione con supporti di tipo informatico, le cui modalità attuative saranno definite dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Ordinaria può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) a condizione che: sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare liberamente alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### **Art. 16 - Delibere dell'Assemblea Ordinaria.**

L'Assemblea regolarmente costituita delibera sui seguenti argomenti:

- Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- Elezione e revoca dei componenti il Consiglio Direttivo;
- Elezione e revoca dell'Organo di Controllo, quando previsto;
- Approvazione dei Bilanci Preventivo e Consuntivo;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sulla esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

#### **Art. 17 - L'Assemblea Straordinaria degli Associati**

Per quanto non ricadente nell'ambito dell'Assemblea Ordinaria si potrà indire una idonea Assemblea Straordinaria.

I termini e le modalità di convocazione dell'Assemblea Straordinaria e per la sua regolare costituzione sono gli stessi

previsti per l'Assemblea Ordinaria.

L'Assemblea straordinaria è convocata per:

- Deliberare le modifiche allo Statuto Sociale e all'Atto Costitutivo.
- Deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Viene convocata con le stesse modalità dell'assemblea Ordinaria.

Per le modifiche allo Statuto Sociale, l'Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati aventi diritto e le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

In occasione dell'Assemblea Straordinaria è consentito che un associato rilasci una delega scritta ad altro associato. Ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega scritta al massimo 3 altri Soci.

L'Assemblea Straordinaria degli iscritti può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) a condizione che: sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare liberamente alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### **Art 18 - Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da sette consiglieri eletti tra gli associati. Essi durano in carica 3 anni, sono rieleggibili e scadono con l'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente che ne stabilisce l'ordine del giorno, o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti dell'Organo essi vengono sostituiti con i primi non eletti; in mancanza di essi si procede ad elezioni suppletive.

Se venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio; in tale circostanza deve essere convocata, entro trenta giorni, l'Assemblea degli associati per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice.

Si riunisce, di norma, ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza e la sua convocazione può essere richiesta da  $\frac{1}{3}$  dei suoi componenti specificando gli argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) a condizione che: sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare liberamente alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### **Art. 19 - Compiti del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea degli associati. È responsabile delle attività dell'Associazione, ad eccezione di quelle espressamente delegate dall'Assemblea a specifici organi che ne rispondono a quest'ultima.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- l'attuazione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
- l'organizzazione delle attività associative e la nomina dei coordinatori delle iniziative formative;
- la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; i bilanci debbono essere corredati da una relazione sulla gestione;
- la nomina dei delegati a rappresentare l'Associazione in seno alle organizzazioni cui l'Associazione stessa aderisce;
- la predisposizione dell'ordine del giorno di convocazione dell'Assemblea;
- l'ammissione dei nuovi associati;
- l'attuazione di tutti gli adempimenti previsti dal presente Statuto.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto, associati che intendano formulare specifiche proposte, o che possiedano particolari competenze in ordine agli argomenti da discutere; il Consiglio Direttivo può avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti della collaborazione, anche a titolo oneroso, di esperti estranei all'Associazione.

Di ciascuna riunione viene redatto un verbale che viene trascritto sull'apposito registro e viene firmato dal Segretario redigente e dal Presidente.

Un estratto per riassunto del verbale contenente le delibere assunte deve essere esposto nella bacheca posta nei locali dell'Associazione, per quindici giorni consecutivi; la pubblicazione deve avvenire entro 7 giorni dall'adozione delle decisioni.

#### **Art. 20 - Il Presidente e il Vice Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione; ha l'uso della firma sociale, convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

Egli coordina le attività dell'Associazione, cura l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e con propria delibera può attribuire compiti specifici al Vicepresidente.

Assume tutte le opportune iniziative atte a garantire il regolare funzionamento della Associazione e a promuoverne la crescita e lo sviluppo.

In caso di assenza o di impedimento viene sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente.

#### **Art. 21 - Il Segretario**

Il Segretario svolge tutti i compiti amministrativi necessari per il buon funzionamento dell'Associazione; redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e provvede alla custodia ed all'aggiornamento dei libri sociali.

#### **Art. 22 - Il Tesoriere**

Il Tesoriere cura la contabilità dell'Associazione.

In particolare, egli provvede:

- alla elaborazione dei bilanci preventivo e consuntivo di ciascun esercizio finanziario da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- all'aggiornamento ed alla custodia dei registri e documenti contabili previsti dalla legislazione vigente;
- alla esazione delle quote associative e ai pagamenti delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.

Per determinate attività di particolare rilevanza e su delega del Presidente, il Tesoriere potrà avvalersi della collaborazione di Soci, di Dipendenti o di Terzi.

#### **Art. 23 - Organo di controllo**

L'Organo di controllo, qualora il Consiglio Direttivo decida di istituirlo o sia necessario nominarlo ai sensi degli art. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, è eletto dall'Assemblea Ordinaria, non necessariamente tra gli associati. ed è composto da tre membri effettivi, che eleggono al loro interno il Presidente, preferibilmente esperto in materia amministrativo-contabile. In caso di indisponibilità degli associati a ricoprire le suddette cariche, e nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs 117/2017, l'Assemblea può nominare un esperto esterno all'Associazione, secondo i requisiti professionali di cui all'art. 2397 C.C. e seguenti, per la revisione legale di conti fissando contestualmente il compenso annuo ad esso spettante.

I componenti l'Organo di controllo restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Essi hanno il compito di:

- controllare l'andamento amministrativo-contabile e il rispetto della legge statutale dell'Associazione e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili;
- relazionare all'Assemblea degli associati sul bilancio consuntivo presentato dal Consiglio Direttivo; esercitano il loro mandato in conformità delle norme di cui agli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.

Delle verifiche fatte agli atti contabili dell'Associazione, sia singolarmente sia collegialmente, dovrà essere redatto specifico verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti.

#### **Titolo IV - Risorse Economiche - Patrimonio - Bilanci**

##### **Art. 24 - Risorse economiche**

Costituiscono risorse economiche dell'Associazione:

- le quote associative periodiche e/o annuali;
- i contributi, le donazioni e i lasciti.

##### **Art. 25 - Patrimonio dell'Associazione. Donazioni e lasciti**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili ad essa pervenuti in proprietà e destinati esclusivamente alle attività sociali.

Le donazioni e i lasciti debbono essere accettati dall'Assemblea che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Il Presidente attua la delibera dell'Assemblea e ne compie i relativi atti giuridici.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

##### **Art. 26 - Bilanci**

L'Esercizio sociale dell'Associazione decorre dal primo gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Bilancio Preventivo delle Entrate e delle Spese deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 novembre di ciascun anno.

Il Bilancio Consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 marzo dell'anno successivo.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione. E' fatto divieto di distribuire avanzi di gestioni e fondi, comunque denominate ai Soci e simili, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 CTS, a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Entrambi i bilanci devono essere depositati in segreteria nei quindici giorni che precedono le date di convocazione delle rispettive Assemblee a disposizione degli associati che intendano prenderne visione.

##### **Art. 27 - Libri sociali**

In conformità alle indicazioni previste dal Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti Libri sociali:

- Libro Soci;
- Libro verbali Assemblee dei Soci;
- Libro verbali Consiglio Direttivo;
- Registro dei volontari;
- Libro verbali Organo di Controllo (quando previsto).

#### **Titolo V - Le Attività Associative**

## **Art. 28 - Programmazione e Collaborazioni**

Le attività dell'Associazione sono programmate dal Consiglio Direttivo.

Per ciascuna iniziativa (corsi, laboratori, ricerche, ecc.) il Consiglio Direttivo può nominare un Coordinatore al quale viene attribuita la piena responsabilità dell'attività sul piano organizzativo e culturale.

Per il conseguimento delle finalità associative l'Associazione coopera con altri soggetti pubblici o privati e si avvale della collaborazione degli associati particolarmente esperti nelle specifiche materie.

L'Associazione, per particolari esigenze, può anche assumere dipendenti o avvalersi di collaboratori terzi, nel pieno rispetto della legislazione vigente.

Può essere stipulata apposita polizza assicurativa anche a tutela dell'Associazione e dei suoi Organi direttivi per la responsabilità derivanti dallo svolgimento delle loro funzioni.

## **Titolo VI - Scioglimento - Disposizioni transitorie e finali**

### **Art. 29 - Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria secondo le modalità previste dall'art. 17 del presente Statuto; il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento o estinzione, verrà devoluto, su delibera dell'Assemblea stessa, ad altri enti ETS, previo parere dell'Ufficio regionale del RUNTS, che perseguono finalità analoghe e salva diversa destinazione imposta dalla legge o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

### **Art. 30 - Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione**

La trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione potranno avvenire con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci secondo le modalità previste dall'art. 17 del presente Statuto.

### **Art. 31 - Clausola transitoria**

Gli acronimi APS e ETS o la loro descrizione (Associazione di Promozione Sociale) ed (Ente del Terzo Settore) saranno utilizzabili nella denominazione dell'Associazione e negli atti ufficiali solamente in seguito all'istituzione del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e della relativa iscrizione dell'Associazione, da assumere con delibera del Consiglio Direttivo.

### **Art. 32 - Disposizioni finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione e le leggi ed i regolamenti vigenti in materia in quanto compatibili.

### **Allegati:**

Loghi dell'Associazione



**UNIVERSITA'  
DELLA  
TERZA  
ETA'  
ARBUS**